

Pubblicato il 27/10/2020

N. 06554/2020REG.PROV.COLL.

N. 10704/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10704 del 2019, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Angiolini e Sergio Vacirca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Sergio Vacirca in Roma, via Flaminia, n. 195;

contro

Il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano (Sezione terza), n. -OMISSIS-.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2020 - svoltasi da remoto in video e audio-conferenza ex art. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020, convertito con l. n. 27 del 2020 - il consigliere Emanuela Loria e uditi per le parti l'avvocato Mara Parpaglion, su delega dell'avvocato Sergio

Vacirca, e l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni, che partecipano alla discussione orale ai sensi dell'art. 4 D.L. 28/2020.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il presente contenzioso concerne la determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza del 20 aprile 2015 (prot. 113339/15), con la quale è stata respinta l'istanza di rimborso delle spese legali del signor -OMISSIS-, luogotenente a riposo (dal 23 febbraio 2015) della Guardia di Finanza, sostenute nell'ambito del procedimento penale n. 27278/10 R.G.N.R. instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

1.1. Con la menzionata determinazione prot. 113339/15 del 20 aprile 2015, il Comando Generale della Guardia di Finanza respingeva l'istanza di rimborso delle spese legali avanzata dal ricorrente, in quanto i fatti contestati all'Ispettore non possono ritenersi connessi *"con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali", secondo il paradigma dell'art. 18 del D.L. n. 67/97*», perché non sussisterebbe *"il richiesto nesso di "immedesimazione organica" tra il comportamento del ricorrente e l'Amministrazione di appartenenza"*. Ciò sul rilievo che *"gli incontri del -OMISSIS- con il contribuente che, peraltro, non risultano documentati da relazioni di servizio, non si inquadrano nell'ambito del rapporto di immedesimazione organica sopra richiamato, ed il comportamento tenuto dallo stesso non si identifica con il volere dell'Amministrazione."*

2. L'interessato adiva il T.a.r. per la Lombardia, sede di Milano, impugnando la predetta determinazione (previa richiesta di sospensione, che veniva rinunciata) avverso la quale sollevava due motivi di ricorso:

I. *Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 del D.L. 67/1997 (conv. L. 135/1997). Eccesso e sviamento di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà e illogicità.*

Nel caso di specie sussisterebbero tutti i presupposti previsti dall'art. 18 del D.L. 67/1997.

Il ricorrente è stato accusato di aver operato *«per impedire un approfondimento in relazione ad un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza»* su un contribuente, esercitando pressioni sul sottoposto incaricato di quel controllo. Si tratterebbe di una contestazione che riguarda l'operato del ricorrente come dipendente e funzionario pubblico, oltretutto investito di compiti direttivi all'interno dell'ufficio, avendo ad oggetto fatti comunque ricollegabili all'esercizio delle sue mansioni e al ruolo direttivo che ricopriva i cui effetti sarebbero direttamente imputabili all'Amministrazione di appartenenza.

II. *Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 del D.L. 67/1997 (conv. L. 135/1997) per omessa acquisizione del parere vincolante dell'Avvocatura dello Stato: l'Amministrazione avrebbe omesso di chiedere il parere vincolante dell'Avvocatura.* L'amministrazione non avrebbe richiesto il parere dell'Avvocatura dello Stato, obbligatorio e vincolante.

Egli chiedeva altresì la condanna dell'Amministrazione a corrispondere le somme relative alle spese sostenute per il procedimento in sede penale oltre agli interessi legali.

3. Con la sentenza impugnata l'adito Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso affermando che:

a) la Corte d'Appello con la sentenza del 29 novembre 2012 ha ritenuto *“insufficiente e contraddittoria la prova circa la sussistenza del reato contestato”*, per tale ragione mandando assolto l'imputato;

b) affinché l'Amministrazione rimborsi le spese di difesa del suo dipendente imputato in un procedimento penale, è necessario che il fatto di reato oggetto dell'imputazione penale non configuri una fattispecie ontologicamente in conflitto con i doveri d'ufficio che determini *ipso facto* la legittimazione dello stesso Ente di costituirsi parte civile;

c) per ottenere il rimborso delle spese di patrocinio legale, non basta il favorevole esito del procedimento giudiziario, occorrendo altresì, quale ulteriore fondamentale presupposto, che il procedimento ai danni dell'interessato sia stato promosso in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, non essendo sufficiente che lo svolgimento del servizio costituisca mera “occasione” per il compimento degli atti che danno origine al procedimento di responsabilità;

d) in punto di fatto il ricorrente è stato accusato di aver dato informazioni ad un “intermediario” circa accertamenti fiscali in essere, svolti da altro collega, nei confronti di un contribuente, incontrato anche direttamente dal ricorrente, e di avere “indotto” il collega stesso a ritardare il compimento degli atti d'ufficio.

4. Il signor -OMISSIS- ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado.

5. Con un primo motivo d'appello, l'interessato si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 18 del d.l. n. 67 del 1997 (convertito in l. n. 135 del 1997), laddove ha affermato che per la spettanza del diritto al rimborso delle spese legali ivi disposto *«è necessario che il fatto di reato oggetto dell'imputazione penale non configuri una fattispecie ontologicamente in conflitto con i doveri d'ufficio che determini ipso facto la legittimazione dello stesso Ente di costituirsi parte civile»*.

Tale pretesa “regola” non sarebbe testualmente presente nella disposizione in discorso, che, al contrario, stabilirebbe in senso incompatibile con l'interpretazione fatta propria dalla sentenza

impugnata: infatti, si prevede il rimborso, tra le altre, delle spese di difesa per «responsabilità [...] amministrativa», ossia per i giudizi di responsabilità avanti alla Corte dei Conti.

Ciò sarebbe ulteriormente confermato dall'art. 10 bis, comma 10, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in l. 2 dicembre 2005 n. 248, il quale ha disposto che *«le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del proscioltto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza»*.

Da tanto l'appellante desume che il rimborso delle spese legali spetta sempre e comunque in caso di proscioglimento del dipendente di amministrazione statale senza che sia necessario il preteso requisito dell'assenza di conflitto di interessi con i doveri dell'ufficio, conflitto che nel caso dei giudizi di responsabilità contabile è *in re ipsa*.

Tale interpretazione non potrebbe essere limitata ai soli giudizi per responsabilità amministrativa/contabile, in quanto affermare il contrario significherebbe istituire una discriminazione di trattamento che nella disposizione non sussiste e che comunque sarebbe illegittima ai sensi dell'art. 3 Cost.; sotto tale angolazione, l'appellante chiede che il Collegio, ove ritenga di accedere alla interpretazione più limitativa della disposizione in esame (e quindi ritenga che debba farsene applicazione soltanto in relazione al giudizio amministrativo-contabile), valuti di proporre la questione di legittimità costituzionale, rilevante e non manifestamente infondata.

5.1. Sotto un secondo profilo, l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha stabilito che *«la ratio dell'art. 18 D.L. 67/1997 è quella di tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, oltre che nell'interesse dell'amministrazione [...] con la conseguenza che il requisito essenziale in questione può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell'agire del pubblico dipendente direttamente all'Amministrazione di appartenenza»*.

E ciò per tre ordini di motivi:

- a) la disposizione non prevede tale “requisito essenziale”;
- b) il requisito non è previsto per le ipotesi di responsabilità amministrativa/contabile e non vi è quindi, neppure sotto questo profilo, ragione per interpretazioni differenziate;
- c) il reato c.d. “proprio” del quale è stato accusato l'appellante, ossia la corruzione, realizzerebbe precisamente la condizione in discorso in quanto, effettivamente, anche e soprattutto per il fatto corruttivo «è possibile imputare gli effetti dell'agire del pubblico dipendente direttamente

all'Amministrazione di appartenenza». Ove il reato si fosse realizzato e il terzo avesse ottenuto effettivamente di evitare il pagamento delle imposte dovute per effetto della corruzione, di tale pregiudizio avrebbe risposto l'appellante, ma, in astratto, sarebbe stata parimenti responsabile l'amministrazione della Guardia di Finanza, proprio perché le presunte condotte illecite del dipendente sarebbero state imputabili all'amministrazione;

d) la sentenza avrebbe errato nel ritenere che il rimborso delle spese legali sia dovuto soltanto ove vi sia *“un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell'atto”*

giacché non si danno casi in cui tra i doveri di un pubblico funzionario vi è la commissione di reati;

e) l'interpretazione fornita dalla sentenza impugnata rende sostanzialmente impossibile il risarcimento nei giudizi penali, poiché, ai sensi dell'art. 51 del codice penale vigente, *«l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità»*, per cui il capo d'imputazione configurerà sempre e comunque il fatto di reato addossato all'imputato come contrario ai doveri del suo ufficio.

6. Con un secondo motivo d'appello, l'interessato rileva la illegittimità della sentenza del giudice di primo grado nella parte in cui afferma che *«risulta non contestato che i fatti non rientrassero nei compiti affidati in concreto al ricorrente, essendo l'accertamento fiscale affidato ad altro collega»*, perché sarebbe stata erroneamente interpretata la sentenza di assoluzione della Corte d'appello di Milano.

Infatti, l'appellante è stato accusato di corruzione in relazione a un atto del proprio ufficio, poiché avrebbe esercitato, dietro corruzione, i suoi poteri gerarchici nei confronti di uno dei marescialli del suo ufficio affinché quest'ultimo, a sua volta violando i doveri del suo ufficio, non effettuasse i controlli nei confronti del soggetto sottoposto a verifica fiscale.

Il rapporto gerarchico sarebbe sussistente secondo quanto emerge in atti e quindi sarebbe anche acclarato che l'esercizio dei poteri gerarchici da parte dell'appellante, nella concreta fattispecie, rientrasse nei suoi compiti.

Nella stessa prospettazione dell'accusa in sede penale, il reato si sarebbe perfezionato nell'esercizio dei poteri amministrativi del dipendente e con la persistenza del rapporto di immedesimazione tra il dipendente e l'amministrazione.

7. Con un terzo motivo l'istante, nel riproporre il secondo motivo del ricorso di primo grado - con il quale sono stati censurati i provvedimenti amministrativi impugnati sulla base del fatto che l'art. 18 d.l. 67/1997 prevede in ogni caso l'acquisizione del parere dell'Avvocatura dello Stato - si duole del fatto che la sentenza impugnata ha ritenuto sussistere un nesso di “subordinazione” tra l'accoglimento del primo motivo di ricorso in primo grado e l'esame del secondo motivo di ricorso

in primo grado e quindi il secondo motivo, relativo alla carenza del parere dell'Avvocatura, è stato assorbito dal giudice di primo grado.

8. Con memoria depositata il 20 gennaio 2020, l'Amministrazione si è costituita in giudizio, argomentando in ordine alle censure prospettate con l'appello e chiedendone il respingimento.

9. Alla camera di consiglio del 23 gennaio 2020 l'istanza cautelare è stata respinta.

10. Con memoria depositata il 18 giugno 2020, l'appellante ha replicato alle difese dell'Amministrazione.

11. Con istanza del 18 giugno 2020, depositata in pari data, l'appellante ha chiesto al Presidente del Collegio di discutere oralmente la causa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1, d.l. 28/2020 e al punto n. 4 delle *"Linee guida sull'applicazione dell'art. 4 del d.l. 28/2020 e sulla discussione da remoto"* adottate dal Presidente del Consiglio di Stato in data 25 maggio 2020.

12. All'udienza del giorno 11 luglio 2020 - uditi da remoto gli avvocati delle parti come da verbale d'udienza - la causa è stata trattenuta in decisione.

13. L'appello è infondato e va respinto.

13.1. L'appellante impugna il provvedimento con il quale l'amministrazione gli ha negato il rimborso delle spese legali da lui sostenute per difendersi in un giudizio in sede penale, nel quale egli era imputato per i fatti inerenti il rapporto di servizio con l'Amministrazione e conclusosi, nei suoi riguardi, con una sentenza di proscioglimento.

13.1. In particolare, l'appellante si duole per la diversità di trattamento, invero sancita dalle stesse disposizioni normative di cui all'art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, convertito in l. n. 135 del 1997, e all'art. 10 bis, comma 10, d.l. del 30 settembre 2005 n. 203, convertito in l. 2 dicembre 2005 n. 248, nel disciplinare il rimborso delle spese legali dei dipendenti pubblici, rispettivamente nei giudizi penali e nei giudizi amministrativo-contabili: l'art. 10 -bis, comma 10, d.l. 30.9.2005, n. 203, convertito dalla l. 2.12.2005, n. 248, dispone che *"le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza"*.

Il Collegio dovrebbe addivenire ad una interpretazione estensiva di quanto sancito dall'art. 10 bis, comma 10, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 per i giudizi amministrativo-contabili, affermando la sua applicazione anche ai giudizi penali; in carenza di adesione a tale interpretazione estensiva, l'art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, convertito in l. n. 135 del 1997, sarebbe passibile di illegittimità

costituzionale per disparità di trattamento e violazione quindi dell'art. 3 della Costituzione e quindi andrebbe sollevata la relativa questione di costituzionalità, essendo le disposizioni in parola rilevanti nel presente giudizio e quindi configurandosi sia non manifesta infondatezza della questione sia la sua rilevanza nel giudizio *a quo*.

13.2. Il motivo è infondato così come è manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale prospettata.

13.3. In primo luogo, l'art. 18 del d.l. n. 67 del 1997 costituisce una disposizione di carattere eccezionale, in quanto incidente sulle finanze pubbliche (Cons. Stato, Sez. II, ad. 9 aprile 2014, parere n. 1850/2014), e di essa va pertanto data un'interpretazione restrittiva, interpretazione che peraltro deve essere coerente con la *ratio legis*, che è quella di tenere indenne il dipendente pubblico per condotte riferibili al servizio, in cui il dipendente agisce in qualità di organo o comunque di agente della Pubblica Amministrazione.

Pertanto alcuna interpretazione estensiva può essere data della stessa.

Inoltre, la stessa circostanza che, per i giudizi amministrativo-contabili, il legislatore abbia introdotto un'apposita, espressa disposizione interpretativa rende evidente che la richiamata - dall'appellante - interpretazione estensiva non è praticabile.

13.4. Quanto al profilo di costituzionalità, la questione è manifestamente infondata per la stessa diversità che connota le due distinte situazioni oggetto di disciplina, ossia quella del giudizio penale e quella del giudizio amministrativo-contabile, per cui nessuna violazione del canone dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento può essere prospettata.

La *ratio* sottesa è evidentemente differente, poiché nei giudizi amministrativo – contabili si presume il rapporto di immedesimazione organica (sicché ove il dipendente sia proscioltto nel merito la disposizione sopra citata prevede che il giudice liquidi in sentenza le spese legali), che, invece, non può essere presunto nei procedimenti penali, neanche ove le imputazioni siano per reati propri poiché la verifica circa il rapporto di immedesimazione deve essere effettuata in concreto.

14. Con un secondo ordine di censure, l'appellante lamenta in sostanza che l'amministrazione abbia erroneamente disconosciuto la connessione tra i fatti contestatigli in sede penale e l'espletamento del servizio o l'assolvimento degli obblighi istituzionali.

14.1. Tutte le censure (contenute sia nel primo che nel secondo motivo d'appello) riconducibili a tale ragionamento sono infondate.

14.2. L'art. 18 d.l. 25.3.1997, n. 67, convertito con l. 23.5.1997, n. 235, prevede che spetti al dipendente il rimborso delle “*spese legali relative a giudizi (...) promossi (...) in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali (...)*”.

Non è quindi sufficiente che la condotta posta in essere sia avvenuta *“in occasione del servizio”*, ma è necessario che essa fosse finalizzata all’espletamento dello stesso.

Nel caso in esame, dalla lettura (in particolare, pagg. 15, 16 , 17) della sentenza di assoluzione dal reato di corruzione dell’appellante emessa dalla Corte d’Appello di Milano, risulta comunque, al di là dell’esito assolutorio, che i fatti oggetto dell’imputazione esulano dal contenuto dei doveri d’ufficio e degli obblighi di servizio dell’appellante: dalla sentenza si desume infatti che, pur non essendovi prova della corruzione, non sono stati smentiti i contatti tra il militare e il soggetto oggetto di accertamenti fiscali, e tale comportamento non può essere ricondotto ai *“doveri d’ufficio e agli obblighi di servizio”*, requisito questo imprescindibile per ottenere il rimborso delle spese di patrocinio legale.

Sotto questo profilo, l’appellante richiama il fatto che sarebbe stato contattato per il suo rapporto di superiorità gerarchica rispetto al militare incaricato del controllo fiscale sul contribuente e che anche in astratto il semplice fatto della propria superiorità gerarchica, che lo poneva in condizione di esercitare pressioni sul proprio sottoposto, avrebbe dovuto far considerare la condotta addebitata come rientrante *“nell’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali”*, secondo quanto richiesto dalla disposizione sopra citata.

Tale assunto non può essere condiviso, perché la mera posizione di superiorità gerarchica dell’appellante, rispetto al militare che avrebbe omesso di svolgere gli accertamenti fiscali nei tempi previsti dalle disposizioni di settore, non dà concreta dimostrazione del fatto che la condotta addebitata si sia svolta nell’ambito del rapporto di immedesimazione organica con l’Amministrazione (come del resto è desumibile dalla stessa dichiarazione contenuta nella relazione dell’istante allegata alla domanda di rimborso delle spese legali, all. 12 del fascicolo di primo grado, nella quale si afferma che il coinvolgimento nel procedimento penale è stato determinato dalla conoscenza di altra persona con la quale vi era un rapporto di normale amicizia).

Conseguentemente, vi è una estraneità dei fatti addebitati all’appellante rispetto al rapporto di immedesimazione organica con l’amministrazione, che va inteso *strictu sensu*, proprio per la più sopra rilevata natura eccezionale della disposizione dell’art. 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con l. 23 maggio 1997, n. 235.

14.3. Al fine di integrare gli estremi dell’art. 18 cit., non è, quindi, sufficiente che l’ipotesi delittuosa ascritta e da cui si è stati assolti in sede penale costituisca un reato proprio del pubblico ufficiale, dovendo essere esaminate le concrete circostanze e la concreta condotta tenuta dal richiedente il rimborso, dalle quali è scaturito il procedimento penale e dovendo essere valutato se le stesse siano funzionali al corretto ed efficace assolvimento del dovere d’ufficio, elementi mancanti nel caso in esame per quanto più sopra argomentato (sul punto, il Collegio ribadisce e fa

proprio il consolidato orientamento di questa Sezione: cfr. le sentenze nn. 8778, 8146, 8144, 8140-8136, 8128, 8127, 8070, 8058, 8046 del 2019).

15. Con il terzo motivo (che riproduce il secondo motivo proposto in primo grado), l'appellante lamenta che l'amministrazione non abbia previamente acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato, che, secondo la sua prospettazione sarebbe obbligatorio, oltre che vincolante.

15.1. Il motivo è infondato.

L'art. 18 cit. prevede che *“Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali (...) sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato”*.

Sul punto è corretta la statuizione del T.a.r.: il parere dell'Avvocatura dello Stato va acquisito quando l'Amministrazione ritenga di poter accogliere l'istanza e va individuato *quantum* del rimborso, ma non va necessariamente acquisito quando l'istanza risulti inaccoglibile, per l'insussistenza dei relativi presupposti.

16. Conclusivamente, per le suesposte motivazioni, l'appello va respinto, con conferma della sentenza di primo grado.

17. Si compensano le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello (R.G. n. 10704/2019), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti costituite le spese del grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.

Così deciso dal Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2020, svoltasi da remoto in video e audio-conferenza ex art. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020, convertito con l. n. 27 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Luca Lamberti, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Emanuela Loria

IL PRESIDENTE

Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO